

STATUTO
"SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI E TERESA BOCCONI E.T.S."

Preambolo

La Scuola dell'infanzia Luigi e Teresa Bocconi del Comune di Monticello Brianza è stata istituita in Monticello (capoluogo) con atto di donazione della benemerita signora Teresina Rossi ved. Bocconi, con la denominazione "Asilo Infantile Luigi e Teresa Bocconi" e ciò con l'intento di onorare la memoria del di lei defunto marito Cav. Uff. Luigi Bocconi, già Sindaco del Comune di Monticello.

Eretta in Ente Morale con R.D. 20 gennaio 1910 e depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 43089 del 9 novembre 1993 (B.U.R.L. n. 2 del 10.01.1994), l'Associazione, con la medesima delibera di de-pubblicizzazione, è stata riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II, del Codice Civile.

Dal 28 aprile 1994 questa Scuola è stata iscritta (al n. 562) presso il Registro delle Persone Giuridiche Private (allora della Cancelleria del Tribunale di Como, ai sensi dell'allora vigente art. 33 del Codice Civile).

ART. 1 – Denominazione, natura e sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile, per quanto compatibile, e di ogni altra normativa di natura primaria o secondaria, l'Ente denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI E TERESA BOCCONI", di seguito denominato "Ente", con sede in Monticello Brianza (LC).

L'Ente è una scuola privata paritaria, aderente alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

La denominazione sociale dell'Ente, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diviene:

"SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI E TERESA BOCCONI E.T.S."

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'indicazione "Ente del Terzo settore" o "ETS" deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Ente non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Ente che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Ente opera sul territorio della Provincia di Lecco e di quello regionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Ente ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e Oggetto Sociale

L'Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione, ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini, assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. La Scuola concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità,



Handwritten signature of Michele Bocconi, Mayor of Monticello Brianza.

Handwritten signature of the representative of the Scuola dell'Infanzia Luigi e Teresa Bocconi E.T.S.

l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza, in conformità ai principi di democrazia, uguaglianza, libertà e dignità stabiliti dalla Costituzione italiana

L'Ente persegue le predette finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), aventi per oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), CTS;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 lett. i), CTS.

L'Ente ha quale scopo principale l'accoglienza, nei giorni feriali, di bambini d'ambo i sessi in età prescolare e di favorire, ispirandosi ad una concezione cristiana della vita, pur nel rispetto delle altrui differenti convinzioni, la crescita fisica, morale, intellettuale e religiosa, provvedendo all'educazione ed istruzione, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Saranno ammessi i bambini dai due (2) ai sei (6) anni, salvo diverse disposizioni di legge, residenti e domiciliati nel Comune di Monticello Brianza e, in caso di posti disponibili, anche quelli residenti e domiciliati in altri Comuni limitrofi.

I bambini non potranno rimanere oltre l'avvio dell'anno scolastico a partire dal quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione primaria.

Con apposito regolamento scolastico sono stabilite le norme, le modalità e i requisiti specifici di ammissione e frequenza.

Non possono essere accolti i bambini che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi.

Nella Scuola dell'Infanzia, per qualsiasi motivo, è vietata ogni disparità fra i bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

L'Ente potrà compiere le attività ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art 6, co 1, CTS.,

L'Ente potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Ente prevalentemente tramite le prestazioni dei propri lavoratori dipendenti e tramite le prestazioni dei propri soci, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Ente (subordinato, autonomo o comunque retribuito).

ART. 3 - Associati

L'Ente è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne

condividano lo spirito e gli ideali, lo sostengono moralmente e materialmente versando le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

SOCI ORDINARI: coloro che partecipano all'Associazione versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

SOCI SOSTENITORI e SOCI BENEMERITI: coloro che partecipano all'Associazione versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Associazione, nelle diverse misure stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Ente le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dello stesso e che partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione dei Soci né alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Ente.

ART. 4 - Criteri di Ammissione ed Esclusione degli Associati

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci entro 60 giorni.

In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Direttivo deve comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, per estinzione, per esclusione, per decadenza o per recesso applicando le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'interessato il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata l'esclusione.

Decadono dalla qualità di Socio coloro che senza giustificato motivo non hanno effettuato il pagamento della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può sempre recedere dall'Ente.

Chi intende recedere dall'Ente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente né alla restituzione delle quote sociali versate, che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - Doveri e Diritti degli Associati

I soci dell'Ente hanno il diritto di:

- . eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- . esaminare i libri sociali, in conformità a quanto previsto dal successivo art.22;
- . essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- . essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;



Handwritten signature

Handwritten signature

. prendere parte alle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali di assemblea;

. votare in Assemblea o farsi rappresentare da un delegato; ogni socio ha diritto ad un voto, purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

I soci dell'Ente hanno il dovere di:

. rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;

. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

. versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 - Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

1) l'Assemblea dei Soci,

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente – il Vicepresidente;

4) l'Organo di controllo (soltanto eventuale);

5) l'Organo di Revisione dei conti (soltanto eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne le cariche ai punti 4) e 5);

È fatto peraltro salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento di funzioni nell'interesse dell'Ente.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Ente ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Ente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da spedire al recapito risultante dal libro dei Soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Ente.

L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Ogni socio, ripetesi, ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento delle assemblee, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, e purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Ente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- . nominare e revocare i componenti degli organi sociali; in particolare l'Assemblea nomina tre di sette componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . approvare il bilancio;
- . deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- . approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- . deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di un numero massimo di 3 deleghe.

I Soci che non sono in regola con il pagamento della quota annuale non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

E' ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i 3/4 degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Ente, che devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Parroco pro-tempore del capoluogo o da un suo delegato;
- b) n° 1 Consiglieri nominati dal Comune;
- c) n° 3 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi;
- d) n° 2 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei genitori degli alunni frequentanti.

Tutti i componenti durano in carica quattro (4) esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento e possono essere rieletti senza interruzione, ad eccezione dei Parroci pro-tempore e dei rappresentanti dei genitori che rimangono in carica fino a quando il proprio figlio frequenta la scuola.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, in ipotesi di presentazione e di nomine per liste, questi sarà sostituito dal primo soggetto (capolista) della lista di non eletti; il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla successiva assemblea, che può ratificarne la nomina. Qualora la lista non sia disponibile o si fosse nel frattempo esaurita, si farà luogo a nuova elezione. In caso venga a mancare, per ipotesi diversa da quella delle



Giuseppe...

W. C. C.

dimissioni, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, in ordine di priorità. Allorchè questa fosse esaurita, verranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti già in carica al momento della loro nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui appartiene il membro dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo governa l'Ente ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- eleggere, tra i propri componenti, o al di fuori degli stessi, il Segretario;
- redigere, unitamente al Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi;
- compilare i regolamenti interni ed organici;
- assumere o licenziare il personale Docente e Ausiliario, fissandone mansioni e retribuzioni in conformità alle disposizioni del CCNL sottoscritto dalla FISM e del Regolamento Organico del Personale;
- promuovere, quando occorre, modifiche allo Statuto;
- deliberare convenzioni con gli Enti Pubblici e Privati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente o ad esso affidati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed inoltre il personale dipendente della Scuola dell'Infanzia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno per la discussione del Bilancio Preventivo e le sue variazioni, nonché del Conto Consuntivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia su iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sia ordinarie che straordinarie sono ammesse anche

mediante videoconferenze. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto o per messaggio di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno dei lavori e da inviare ai singoli componenti, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto. Hanno luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee o esperti, ma solo con veste consultiva.

Delle sedute del Consiglio Direttivo è steso verbale a cura del Segretario. In assenza del Segretario, il verbale viene redatto da un Consigliere scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale ed agli organi interessati la designazione o la conferma dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Presidente – Vicepresidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
- è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, con la maggioranza indicata all'articolo precedente,
- dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- ha la direzione amministrativa della Scuola dell'Infanzia, stipula contratti, firma la corrispondenza;
- assume, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo durante la prima riunione dello stesso;
- rilascia procure per l'assistenza e la rappresentanza legale avanti a Organi giurisdizionali ed amministrativi in qualsiasi grado;
- rilascia procure speciali, anche ad estranei al Consiglio Direttivo, per determinati atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti.

Le facoltà di cui sopra spettano al Vicepresidente in caso di impedimento o assenza del Presidente.

ART. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto



Giuseppe P. P.

Veronica

requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro ministeriale.

ART. 15 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il fondo patrimoniale dell'Ente è indivisibile ed è costituito dalla risorse apportate in sede di costituzione e quelle successivamente acquisite.

Possono essere destinati al patrimonio dell'Ente: apporti, donazioni e disposizioni *mortis causa* provenienti da terzi, nonché avanzi di gestione.

Le risorse economiche dell'Ente sono costituite da:

- . rette degli utenti per i servizi offerti;
- . quote associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rendite patrimoniali;
- . proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- . proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- . rimborsi da convenzioni;
- . ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Beni di proprietà dell'Ente

I beni dell'Ente sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni che sono collocati nella sede dell'Ente sono elencati in inventario, che è depositato presso la sede dell'Ente e può essere consultato dagli associati.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Ente o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali; gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Esercizio dovrà essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Convenzioni

Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Ente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Ente.

ART. 21 - Personale retribuito

L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

ART. 22 - Libri sociali obbligatori

L'Ente deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro dei soci o associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e/o eventuali altri organi sociali (Organo di revisione dei conti);
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta scritta di esame/consultazione deve essere presentata al Presidente il quale, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, deve provvedere a rendere disponibile, in visione, i libri richiesti, presso la sede legale. La richiesta di eventuali estratti da detti libri può essere esercitata dai Soci ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge previste in materia, in particolare per le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Wie oben
Joelle D. 17.02.2017

